



PARERE MOTIVATO

n. 13 del 26 febbraio 2014

(odg n. 1 del 26 febbraio 2014)

OGGETTO: COMUNE DI VENEZIA
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia, di seguito elencata:

Il Comune di Venezia, con nota n. PG162139 del 13.04.12, acquisita al prot. reg. al n. 178729 del 16.04.12, ha inviato quanto segue:

- Verbale di sottoscrizione degli Elaborati del PAT del Comune di Venezia, sottoscritto dal Comune di Venezia e dalla Provincia di Venezia, in data 30.11.11;
- BURV n. 24 del 30.03.12;
- Avviso di Deposito n. 121545 del 19.03.12 all'Albo Pretorio Comunale;
- Copia della pagina web del sito internet comunale;
- Copia della lettera n. PG/2012/0139401 del 29.03.12, del Direttore con la quale si richiede alla Provincia di Venezia di pubblicare l'Avviso di Deposito sull'Albo Pretorio Provinciale;



- Estratto di Pubblicazione de “il Corriere della Sera”, “la Nuova” e de “il Gazzettino” del 30.03.12;
- DGP n. 159/2011 del 14.12.11 ad oggetto: “Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Venezia: presa d’atto della conclusione della fase di concertazione e condivisione delle scelte strategiche”;
- DGP n. 185/2011 del 14.12.11 ad oggetto: “Rettifica parziale della Deliberazione della Giunta n. 159 del 09.11.11 ad oggetto: “Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Venezia: presa d’atto della conclusione della fase di concertazione e condivisione delle scelte strategiche”;
- Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale Sessione Straordinaria – 1^a Convocazione Seduta Pubblica. Seduta del 30 e 31 gennaio 2012, ad oggetto: “Piano di Assetto del territorio (PAT). Adozione ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. Autorizzazione al Sindaco a Partecipare alla Conferenza di Servizi di approvazione” (pt. 5 dell’OdG);
- Pareri Municipalità Originali – fascicolo 1:
 - Municipalità di Chirignago Zelarino: Deliberazione n. 10 del 71.02.11;
 - Municipalità di Marghera: Deliberazione n. 8 dell’11.04.11;
 - Municipalità di Lido e Pellestrina: Deliberazione n. 8 dell’11.04.11;
 - Municipalità di Mestre Carpanedo: Deliberazione n. 5 dell’11.04.11;
 - Municipalità di Favaro Veneto: Deliberazione n. 8 del 14.04.11;
 - Municipalità di Venezia-Murano-Burano: Deliberazione n. 9 del 20.04.11.
- Pareri Municipalità Originali – fascicolo 2: Controdeduzioni Pareri Municipalità;
- Fascicolo “Emendamenti votati” DCC n. 5/2012;
- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: Tav. 1.1 – Tav. 1.10;
- Carta delle Invarianti: Tav. 2.1 – Tav. 2.10;
- Carta delle Fragilità: Tav. 3.1 – Tav. 3.10;
- Carta della Trasformabilità: Tav. 4a.1 – Tav. 4a.10;
- Carta della Trasformabilità – Valori e tutele: Tav. 4b.1 – Tav. 4b.10;
- Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO): 4c;
- Carta dell’Inquadramento territoriale e ambiti di competenza: Tav. PL1 – Tav. PL9;
- Carta dello Studio delle fonti energetiche rinnovabili del territorio comunale: Tav. 1 – Tav. 13;
- Carta dell’Uso del Suolo Agricolo: Tav. 1.1 – Tav. 1.3;
- Carta della SAU: Tav. 2.1 – Tav. 2.3;
- Carta del Valore Naturalistico Relativo: Tav. 3.1 – Tav. 3.3;
- Carta del Paesaggio Agrario: Tav. 4.1 – 4.3;
- Carta dei Sistemi eco relazionali: Tav. 5.1 – Tav. 5.3;
- Carta delle Pressioni antropiche – elementi generali di pressione: Tav. 6 a e Tav. 6 b;
- Carta Litologica: Tav. c0501 1 – Tav. c0501 10;
- Carta Idrogeologica: Tav. c0502 1 – Tav. c0502 10;
- Carta Gemorfologica: Tav. c0503 1 – Tav. c0503 10;
- Norme Tecniche:
 - NT - Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei;
 - NT – Allegato B: Compatibilità geologica ai fini urbanistici e dissesto idrogeologico;
- Relazione Tecnica Generale;
- Relazione di Progetto;
- Relazione su Banche dati quadro conoscitivo;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non Tecnica;
- VINCA;



- Allegato 1. - Analisi Geologica;
- Allegato 2. - Relazione di Compatibilità Idraulica;
- Allegato 3. – Relazione Agronomica ambientale;
- Allegato 4.1 – Analisi socio-economica finalizzata al dimensionamento del PAT;
- Allegato 4.2 – Analisi socio-economica finalizzata al dimensionamento del PAT;
- Allegato 5. – Studio sull'impiego della perequazione urbanistica, dei crediti edilizi della compensazione urbanistica nell'ambito del PAT;
- Allegato 6. – Studio sulla valutazione e mappatura dei Valori fondiari nell'ambito del PAT;
- Allegato 7. – Studio sulle fonti energetiche rinnovabili nel territorio comunale;
- Allegato 8. – Studio su infrastrutture e accessibilità nel territorio comunale.

Da una prima verifica amministrativa della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, l'U.P. Coordinamento commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva un'integrazione di quanto addotto.

In data 04.06.12, pervenivano all'Ufficio scrivente n. 6 osservazioni, acquisite al prot. reg. al n. 256723 del 04.06.12.

In data 04.06.12, pervenivano all'Ufficio scrivente n. 10 osservazioni, acquisite al prot. reg. al n. 256887 del 04.06.12.

Osservazione acquisita con prot. n.266712 del 7.06.12.

Le suddette osservazioni risultano trasmesse anche al Comune.

In data 28.01.13, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto facevano pervenire Parere n. 0001299 del 21.01.13, acquisito al prot. reg. al n. 39148 del 28.01.13.

A seguito della nota di integrazioni n. 205467 del 4.05.12 il Comune, con nota n. 326390 del 23.07.13, acquisita al prot. reg. al n.317717 del 25.07.13, adduceva la seguente documentazione:

- Dichiarazione del responsabile comunale con la quale si evidenzia che gli elaborati del PAT riportano le reali destinazioni d'uso del territorio e che in fase di redazione del PAT e prima dell'adozione sulle aree in cui sono in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali, sono state eseguite le verifiche di destinazione d'uso del territorio, rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- Valutazione di incidenza ambientale;
- DGC n.783 dell'11.12.08 di adozione del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Documento preliminare;
- Schema di accordo di pianificazione;
- Elenco enti;
- Relazione Ambientale;
- DGC n.95 del 20.03.09 di attestazione sull'attività di partecipazione/consultazione sul Documento Preliminare;
- Relazione sugli esiti della partecipazione e consultazione;
- Sintesi delle osservazioni puntuali;
- Accordo di pianificazione sottoscritto in data 20.01.09 tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Venezia;
- Verbale di sottoscrizione degli elaborati del PAT;
- Richiesta di espressione di parere agli enti competenti in materia ambientale;
- Parere n.60632 del 28.05.12 dell'ARPAV di Venezia;



- Parere n.6599 del 29.05.12 del Sovrintendenza per i beni archeologici del Veneto;
- Osservazioni al PAT;
- Criteri di controdeduzioni e VAS;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che gli elaborati cartografici riportano la reale destinazione d'uso del territorio;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che prima dell'adozione del piano è stata fatta un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che all'ufficio comunale sono pervenute 780 osservazioni, articolate in 1601 proposte di modifica, di cui 10, articolate in 51 proposte con attinenza a questioni ambientali.

Con nota n.14563 del 26.09.13, acquisita al prot. reg. al n.418029 del 2.10.13, l'Autorità Portuale di Venezia adduceva le proprie osservazioni in merito al PAT.

Copia della osservazione è stata inviata al Comune di Venezia; in merito alla quale è pervenuta una nota in forma di controdeduzione, in data 22 ottobre 2013, acquisita al prot. reg. al n.458554 del 24.10.13.

OSSERVAZIONI

Dalla documentazione trasmessa dal Comune ed acquisita agli atti, risulta che sono pervenute complessivamente 780 osservazioni, articolate in 1601 proposte di modifica, di cui 10, articolate in 51 proposte, con attinenza a questioni ambientali.

Tali osservazioni sono state oggetto di Tavolo tecnico concertato tra la Regione Veneto la Provincia di Venezia ed il Comune di Venezia, di cui al verbale del 26 marzo 2013.

Con nota n.14563 del 26.09.13, acquisita al prot. reg. al n.418029 del 2.10.13, l'Autorità Portuale di Venezia adduceva le proprie osservazioni in merito al PAT.

Copia della osservazione è stata inviata al Comune di Venezia; in merito alla quale è pervenuta una nota in forma di controdeduzione, in data 22 ottobre 2013, acquisita al prot. reg. al n.458554 del 24.10.13.

- La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:

Sulla base di quanto analizzato si evidenzia come il PAT del Comune di Venezia si sviluppi all'interno di un sistema territoriale e socio-economico caratterizzato da elementi e necessità di sviluppo che obbligano a definire una nuova strumentazione pianificatoria, condizionata da dinamiche territoriali e fattori esterni, nonché dalle criticità che interessano il sistema territoriale e dalla necessità di sviluppare una realtà capace di giocare un ruolo di rilievo anche in considerazione della competitività settoriale del sistema di costa del Veneto.

Il piano è chiamato quindi a svilupparsi in considerazione di più obiettivi, che tengono conto delle esigenze di diversa natura: fisica, insediativa ed economica. Questo significa che, per rispondere in modo efficiente con il contesto, all'interno del quale il territorio si inserisce, il PAT dovrà affrontare principalmente le seguenti tematiche:

- la messa in sicurezza del territorio;
- la valorizzazione della componente ambientale e paesaggistica;
- il recupero degli elementi degradati e riqualifica dei sistemi critici;
- lo sviluppo della polarità economica;
- la definizione del sistema infrastrutturale.



Gli obiettivi di piano affrontano una pluralità di questioni. La definizione degli obiettivi e quindi delle strategie, hanno considerato la necessità di sviluppare un approccio che affronti i singoli temi, non sempre, però, definendone i contenuti delle azioni e pertanto gli effetti sulle diverse componenti ambientali. E' questo il caso delle azioni evidenziate anche dal valutatore, relativamente a:

- "aree di riqualificazione e/o riconversione";
- "contesti territoriali desinati alla realizzazione di programmi complessi";
- "attrezzature di servizio a maggior rilevanza";
- "criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria";
- "grandi strutture di vendita".

Inoltre il Piano degli Interventi negli ambiti oggetto di trasformazione territoriale dovrà raccordarsi con il Piano delle Acque al fine di eliminare o ridurre drasticamente il rischio idraulico, ove presente.

Un approfondimento deve esser fatto anche per il sistema delle "infrastrutture e mobilità", con particolare riguardo all'ambito lagunare, tenendo conto della specifica normativa sopraordinata, quale: il Piano di Area della Laguna di Venezia (PALAV), la Legislazione Speciale per Venezia e dei Siti di importanza comunitaria; nonché degli effetti sanitari e socio-economici.

Anche in questa fattispecie gli obiettivi di piano non sempre definiscono i contenuti delle azioni, e pertanto, gli effetti sulle diverse componenti ambientali, alla luce anche della specifica normativa sopraordinata, citata. Tali interventi riguardano ad esempio: le linee di forza di trasporto lagunare, i siti per la realizzazione di darsene e punti di ormeggio, le porte di scambio terra-acqua, ecc. Inoltre, nell'ambito lagunare le azioni dovranno essere approfondite con le tematiche relative al recupero morfologico-ambientale.

Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano, fatto salvo che per le azioni, precedentemente richiamate, i cui contenuti non risultano definiti.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PAT evidenzia le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati indicatori da misurare in sede di attuazione.

In merito alle osservazioni va premesso che le 10 osservazioni relative al rapporto ambientale, ritenute di competenza Commissione VAS, in considerazione della loro articolazione interna in 51 proposte, contengono al loro interno anche tematiche prettamente di carattere urbanistico, quali quelle legate al dimensionamento ed alle scelte progettuali del PAT, su cui si è già espresso il Tavolo tecnico concertato.

Le proposte di controdeduzioni relative alle osservazioni n. 618, 619, 622, 625, 638, 698, 734, 740, 741 e 742, fatto salvo quanto premesso al punto precedente, risultano sostanzialmente condivisibili, ad esclusione dei punti in contrasto con quanto specificatamente riportato nelle prescrizioni del presente parere.

Per quanto riguarda le osservazioni riferibili alla VAS, da parte dell'Autorità Portuale, si riporta di seguito quanto emerso nelle controdeduzioni del Comune di Venezia con nota in data 22.10.2013, nella quale si evidenzia che riguardano specificatamente delle situazioni di stato di fatto ambientale che sono leggermente variate a seguito del tempo intercorso tra l'adozione del piano, la sua pubblicazione e l'iter amministrativo e valutativo necessario alla sua approvazione. In questo arco temporale, diversi soggetti, tra i quali l'Autorità Portuale di Venezia, hanno compiuto



una serie di azioni (spesso migliorative dello stato dell'ambiente) riferibili allo specifico ambito di competenza.

Nel frattempo sono inoltre intervenute delle disposizioni di legge (la ripermetrazione dell'area SIN di Porto Marghera del 2013, l'accordo sulle bonifiche del 2012, l'avanzamento del progetto Vallone Moranzani etc.) che hanno sicuramente portato a uno snellimento delle procedure amministrative e ad alcune trasformazioni messe in atto da soggetti diversi, operando dei recuperi di carattere non solo ambientale ma anche socio-economico.

E' sicuramente importante tenere sotto controllo il quadro generale delle trasformazioni in atto, ma è necessario considerare che questo non comporta alcun cambiamento e non influenza in nessun modo le previsioni strategiche del PAT, non provocando quindi effetti ambientali che non siano già stati valutati dal Rapporto Ambientale redatto.

Il processo di valutazione previsto dalla VAS, seguendo tutte le fasi del piano sarà sicuramente sottoposto, nella fase di monitoraggio delle azioni di piano, ad un aggiornamento dello stato dell'ambiente relativamente a tutte le matrici principali, necessario per valutare gli effetti reali di queste azioni al fine di identificare possibili strategie di mitigazione e di adattamento.

Saranno inoltre aggiornate tutte le serie storiche sui dati ambientali di riferimento in relazione alle sopravvenute disposizioni di legge e le modifiche alle normative di settore, nonché in riferimento all'aggiornamento dei quadri vincolistici definiti dalla pianificazione sopraordinata o da piani di settore (R.I.R. ad esempio) derivati da recenti rilevazioni puntuali non recepite in fase di redazione del Rapporto Ambientale del PAT poiché non ancora disponibili.

Per quanto sopra argomentato si ritiene quindi che la serie di osservazioni riferite alla VAS, pur evidenziando la necessità di un aggiornamento della situazione attuale dello stato dell'ambiente, sono da considerarsi comunque ininfluenti al fine della Valutazione Ambientale Strategica, non comportando variazioni di previsioni strategiche o precise azioni di piano che modifichino in qualche modo la struttura del piano adottato.

La proposta di controdeduzione appare sostanzialmente condivisibile in quanto coerente con i principi di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009
- la D.G.R. 1646/2012
- la D.G.R. 1717/2013

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.



TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Venezia a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.
2. Gli interventi previsti dagli articoli **29** - Aree di riqualificazione e/o riconversione, **32** - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, **34** - Attrezzature e servizi di maggior rilevanza, **35** - Infrastrutture e Mobilità, **35 bis**, **49** - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e **50** - Grandi strutture di vendita, delle NTA, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi.
3. In considerazione dell'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PAT si prescrive che:
 - di analizzare obbligatoriamente, nell'ambito degli strumenti pianificatori realizzati in attuazione del PAT, le norme relative alle aree residenziali al fine di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
 - di modificare l'art. 12 come segue:

"Art. 12 Invarianti di natura ambientale

Il P.A.T. individua, nella Tavola 2, gli ambiti territoriali di valorizzazione e tutela a fini naturalistici e ambientali caratterizzati da elevati livelli di naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di particolari specie vegetazionali e di coltura agraria, spesso associati a significativi valori paesaggistici, nonché ambiti a questi connessi che si intende tutelare e riqualificare sotto l'aspetto naturalistico/ambientale.

Il P.A.T. pertanto, anche in coerenza con il P.A.L.A.V., tutela e valorizza i seguenti elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura ambientale:

- a) Laguna viva
- b) Casse di colmata
- c) Velme e barene
- d) Valli da pesca e peschiere di terra
- e) Motte
- f) Pinete litoranee, dune consolidate, boscate e fossili
- g) Aree di interesse ambientale
- h) Aree boscate, parchi e giardini di interesse ambientale, aree verdi dei forti
- i) Corridoi ecologici.



a) Laguna viva

Il P.A.T. persegue la conservazione, la tutela, la rivitalizzazione e la valorizzazione dell'ambiente lagunare, inteso come patrimonio naturalistico, archeologico, storico e ambientale ed economico e l'eliminazione del processo di degrado del bacino lagunare, con particolare riguardo:

alla protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale ed all'unità fisica ed ecologica della laguna nel suo complessivo connotato e valore sistemico;

alla mitigazione dei livelli di marea attraverso interventi di ripristino della morfologia lagunare e delle autoctone comunità vegetali fanerogame che ricostituiscano la resilienza della Laguna di Venezia all'allagamento da parte del mare;

alla mitigazione dei livelli di marea attraverso interventi che rispettino gli equilibri idrogeologici, ecologici ed ambientali;

al contrasto del fenomeno di erosione dei fondali, al ripristino delle batimetrie e delle autoctone comunità vegetali fanerogame e delle condizioni per la loro vita e proliferazione;

al mantenimento e allo sviluppo della pesca anche tramite l'applicazione del vincolo di destinazione delle aree da assegnare a questa attività, fatte salve diverse destinazioni di aree da assegnare a specifici progetti sperimentali;

al controllo e alla mitigazione del moto ondoso di superficie e all'erosione profonda derivante dal traffico acqueo.

Prescrizioni

Sono vietati interventi di bonifica, fatti salvi quelli finalizzati al recupero paesistico-ambientale di discariche esistenti, e per le necessità di espansione della città storica. Sono vietati gli interventi di riduzione e/o di chiusura degli specchi d'acqua, delle velme e delle barene, delle aree a canneto e delle zone umide generalmente intese salvo per le necessità di espansione della città storica.

Sono consentite operazioni di ripristino degli ambienti lagunari e/o manutenzione dei canali a fini idraulici, di vivificazione e di percorribilità, compresi gli interventi di mitigazione-compensazione che si rendono necessari ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., delle Misure di Conservazione e degli eventuali Piani di Gestione.

Sono consentite operazioni di eliminazione dei canali artificiali. Nel caso vanno ripristinati i luoghi.

Sono altresì consentiti la manutenzione degli impianti di itticoltura e mitilicoltura presenti, con forme e materiali tradizionali ecocompatibili; per gli impianti dismessi vanno ripristinati i luoghi.

L'apposizione del vincolo vale solo al fine di evitare che le aree fondamentali per la pesca possano essere destinate ad attività di allevamento vongole, di fatto incompatibile creando una ulteriore difficoltà alle varie attività di pesca.

b) Casse di colmata

Il P.A.T. persegue la conservazione, la tutela, la rivitalizzazione e la valorizzazione dell'ambiente lagunare anche attraverso la riqualificazione e il restauro ambientale delle porzioni delle casse di colmata A e D ricomprese all'interno del territorio comunale.

Il P.I. stabilisce apposite misure per governare i processi di rinaturalizzazione, impedire l'impaludamento delle aree marginali e garantire il ricambio ed ossigenazione delle acque; può inoltre prevedere di destinare tale ambito a parco territoriale previa concertazione con il contermine comune di Mira nel cui ambito territoriale ricadono per lo più le casse di colmata.

Prescrizioni



Sono consentiti unicamente interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e miglior gestione dell'ambiente ed alla attività di studio e ricerca scientifica, compresi gli interventi di mitigazione-compensazione che si rendono necessari ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., delle Misure di Conservazione e degli eventuali Piani di Gestione.

In particolare sono vietati :

- movimenti di terreno e scavi con l'esclusione di quanto consentito ai sensi del presente articolo;*
- introduzioni di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni negative all'ecosistema;*
- raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea ai sensi della L.R. 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni.*

c) Velme e barene

Il P.A.T., con l'obiettivo della conservazione, tutela, rivitalizzazione e la valorizzazione dell'ambiente lagunare, persegue anche la conservazione, la tutela e il ripristino dell'ambiente delle velme delle barene e delle zone a canneto.

Il P.I. disciplina in tali aree le attrezzature di supporto alla pesca professionale (capanni, deposito reti, bancali) prevedendo, ove necessario, il recupero ambientale e l'eventuale riordino di tali attrezzature che vanno comunque realizzate con forme e materiali tradizionali ed eco-compatibili. Al fine di conservare e di ripristinare le caratteristiche fisico-morfologico-ambientali del sistema delle barene e delle velme va limitato il fenomeno dell'erosione e garantita l'alimentazione con materiali compatibili con l'ecosistema.

Il P.I. individua inoltre gli ambiti relativi ai sistemi naturalistici misti di barena-canneto, in particolare quelli della Dossa, del Pagliata-Dese e del Silone, e disciplina gli interventi atti a tutelare tali sistemi consentendo tutti gli interventi atti a migliorare la qualità del biotopo e interdichendo quelli che pregiudichino la consistenza e lo stato dei luoghi interessati dai canneti.

Prescrizioni

Sono vietati interventi di bonifica e di colmata nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche, fatti salvi gli interventi per la manutenzione e per la realizzazione delle reti di pubblico interesse. Sono inoltre vietati interventi che pregiudichino la consistenza, lo stato dei luoghi interessati dai canneti, fatta salva la tradizionale attività del taglio della canna.

La formazione di nuove barene è consentita sulla base degli obiettivi idraulici da perseguire, tenendo conto della morfologia storica lagunare.

Sono consentiti, inoltre, gli interventi di mitigazione-compensazione che si rendono necessari ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., delle Misure di Conservazione e degli eventuali Piani di Gestione.

d) Valli da pesca e peschiere di terra

d.1. Valli da pesca

Il P.A.T. tutela il paesaggio vallivo sia salvaguardandone le valenze storico-culturali, paesistiche ed ambientali che ogni valle unitariamente rappresenta, sia valorizzandone l'uso produttivo compatibile.

Il P.I. stabilisce una specifica disciplina sulla regolamentazione degli interventi previsti in tali ambiti, definendo tra l'altro la superficie massima consentita per il complesso dei manufatti e delle opere, comprensive delle vasche in terra, per l'acquicoltura.



Il P.I. inoltre individua le aree lagunari dove possono essere adibite o ripristinate le attività di vallicoltura estensiva, previo specifico progetto. A tal fine devono essere utilizzate tecniche e materiali tradizionali, proprie delle cosiddette "valli aperte a serràgia".

Prescrizioni

Ai fini della realizzazione e/o ripristino di apparati frangivento, è consentito solo l'uso di specie autoctone o naturalizzate (come tamerici o cannicciati).

Fintanto che il P.I. non viene adeguato agli obiettivi ed alla direttive del P.A.T., sono consentiti esclusivamente:

- *interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro per i casoni e gli altri edifici presenti in valle;*
- *interventi di manutenzione e ripristino e realizzazione di opere e manufatti strettamente necessari allo svolgersi dell'attività di acquicoltura, di mantenimento o miglioramento ambientale o produttivo del sistema lagunare-vallivo nonché a supporto delle attività di acquicoltura;*
- *interventi necessari all'adeguamento di impianti e reti tecnologiche.*
- *Tutti gli interventi consentiti vanno realizzati con materiali tradizionali e in modo di garantire la compatibilità con le caratteristiche di manufatti tradizionali di valle e nel rispetto dei valori paesaggistico-ambientale dei luoghi.*

d.2. Peschiere di terra

Il P.A.T. tutela gli ambienti delle peschiere di terra con riferimento alla loro situazione originaria o storica. Il P.I. provvede all'esatta individuazione degli ambiti delle peschiere di terra e disciplina le azioni consentite al fine di tutelare e valorizzare tali ambiti e favorire e incentivare altresì la conduzione classica delle peschiere a fini produttivi rappresentata dal binomio peschiera-coltura orticola.

Prescrizioni

E' fatto divieto di alterare la morfologia propria delle peschiere di terra esistenti, fatti salvi gli interventi di manutenzione volti alla conservazione dell'ambiente.

e) Motte

Il P.A.T. individua le motte e le tutela. Il P.I. pertanto disciplina gli interventi volti alla loro conservazione e all'eventuale ripristino dei margini erosi, con modalità e materiali compatibili, sulla base di documentazioni storiche.

Prescrizioni

Sono vietati movimenti di terra e scavi, fatto salvo per ricerche e studi archeologici debitamente autorizzati.

f) Pinete litoranee, dune consolidate, boscate e fossili

f.1. Pinete litoranee

Al fine di tutelare e ripristinare e valorizzare le caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali presenti, il P.I. previa eventuale verifica della delimitazione degli ambiti delle pinete litoranee esistenti, definisce i diversi gradi di salvaguardia e/o fruizione di tali aree estesi ad una congrua fascia di protezione.

Il P.I. disciplina inoltre le strutture turistico-ricreative esistenti e ricomprese nella fascia litoranea verificandone la compatibilità con l'ambiente e prevedendo la riorganizzazione e la riqualificazione di eventuali aree e manufatti particolarmente degradati o comunque incongrui rispetto all'ambiente, anche utilizzando lo strumento del credito edilizio.

Al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo didattico-culturale il P.I. può individuare percorsi naturalistici attrezzati a condizione che non compromettano l'assetto naturalistico



ambientale dei luoghi e che si utilizzino di preferenza eventuali tracciati esistenti, anche attraverso progetti specifici di riqualificazione ambientale d'intesa con le altre Amministrazioni competenti (Magistrato alle Acque, Regione, Servizi Forestali Regionali, Provincia) e in collaborazione con le organizzazioni di tutela ambientale.

Prescrizioni

Fino all'adeguamento del P.I. alle presenti norme, è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli; per i manufatti esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo e sono consentiti, inoltre, gli interventi di mitigazione-compensazione che si rendono necessari ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., delle Misure di Conservazione e degli eventuali Piani di Gestione.

f.2. Dune consolidate, boscate e fossili

Il P.A.T. individua e tutela le dune, boscate e fossili, e promuove il ripristino e la valorizzazione delle caratteristiche peculiari di tali ambiti e dei sistemi ecologici ed ambientali in essi localizzati, anche attraverso progetti specifici di riqualificazione ambientale d'intesa con le altre Amministrazioni competenti (Magistrato alle Acque, Regione, Servizi Forestali Regionali, Provincia) e in collaborazione con le organizzazioni di tutela ambientale.

In tali ambiti sono in parte ricompresi i geositi delle dune di Cà Roman e degli Alberoni e anche per tali ambiti, parimenti tutelati dal P.A.T., sono applicabili le disposizioni del presente articolo.

Il P.I. verifica l'esatta estensione degli ambiti dunali individuando altri frammenti di dune, ospitanti significative sopravvivenze dell'ambiente originario e disciplina gli interventi finalizzati agli obiettivi di tutela e valorizzazione del P.A.T..

Il P.I. individua gli interventi volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale nonché le operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico.

Prescrizioni

E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali. E' ammessa la manutenzione e l'adeguamento delle reti tecnologiche, previa definizione delle misure da adottare contestualmente per la tutela e/o il ripristino dell'ambiente.

Per i manufatti esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, salvo che il P.I. non individui manufatti da ritenersi incongrui rispetto all'ambiente.

Sono consentiti, inoltre, gli interventi di mitigazione-compensazione che si rendono necessari ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., delle Misure di Conservazione e degli eventuali Piani di Gestione.

g) Aree di interesse ambientale

Il P.A.T. individua gli ambiti territoriali di preminente valenza ambientale:

- nel territorio agricolo quelli che costituiscono le principali fasce di connessione ecologica fluviale, perfluviale e territoriale con la rete ecologica provinciale;
- nel territorio lagunare quelli che sono volti alla tutela e alla valorizzazione, con particolare riferimento alle caratteristiche morfologiche e floristiche.

Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle misure U.E. relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.

Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici può meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di interesse ambientale, individuando gli elementi detrattori che compromettono



la qualità ambientale dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio.

Le azioni da perseguire sono le seguenti:

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, della laguna e delle aree boscate, attraverso la creazione di zone filtro;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici;
- introdurre colture a basso impatto;
- favorire il recupero, la tutela e la valorizzazione di particolari biotopi con particolare riguardo alle isole minori della laguna e ai forti;
- valorizzare la creazione di itinerari paesaggistici ed educativi;
- tutelare e ricostruire il patrimonio floro-faunistico lagunare;
- prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi nelle zone di maggiore fragilità ambientale.

Considerato il valore paesaggistico degli ambiti territoriali di importanza ambientale si applicano anche le disposizioni relative agli ambiti territoriali di importanza paesaggistica.

Prescrizioni

Non è consentita l'individuazione di nuove zone agro-industriali nonché la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

h) Aree boscate, parchi e giardini di interesse ambientale, aree verdi dei forti

Il P.A.T. individua, tutela e valorizza le più significative aree boscate, e le aree verdi del Centro Storico, del lido di Venezia, di S.Erasmo e delle altre isole, parchi e giardini di interesse ambientale e in generale il sistema delle aree verdi dei forti lagunari e della terraferma.

Il P.I. stabilisce apposite misure per la tutela e il ripristino delle caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali in essi localizzati, individuando e valorizzando particolari biotopi e prevedendo altresì una eventuale fascia di rispetto; inoltre favorisce l'espansione del patrimonio boschivo.

Per le aree individuate, nella Tavola 4, come "Bosco di Mestre" si applica quanto previsto dal successivo l'art. 38.

i) Corridoi ecologici

Il P.A.T. individua i corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali relitte prodotte dai processi di trasformazione e frammentazione dell'ambiente della pianura veneta, distinguendoli in:

a) corridoi ecologici primari: costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; essi svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente e di ammortizzazione, ma anche per la possibile colonizzazione del territorio antropizzato.

b) corridoi ecologici secondari: svolgono il ruolo di connessione territoriale tra aree sorgente e di ammortizzazione pur in presenza di significative barriere infrastrutturali.

c) corridoi ecologici terziari: svolgono il ruolo di connessione locale tra aree sorgente e di ammortizzazione pur in presenza di significative barriere infrastrutturali.

Il P.I. definisce le misure finalizzate alla continuità dei corridoi ecologici, limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio.

Il P.I. definisce i criteri per la redazione di specifici progetti finalizzati alla creazione di nuovi sistemi di mitigazione (buffer zones), alla valutazione della permeabilità dei corridoi, alla realizzazione di eventuali ecodotti, ossia strutture predisposte a superare una barriera naturale o artificiale e a consentire la continuità dei flussi di transizione. Il P.I. può individuare ulteriori varchi funzionali a garantire la continuità dei corridoi ecologici.



In adiacenza ai corridoi ecologici, il P.I. può individuare “aree preferenziali per interventi di riqualificazione ambientale”, di cui al successivo art. 39.

Prescrizioni

Il P.I. definisce la fascia di rispetto da applicare ai corridoi ecologici individuati nella Tavola 2. Fino a quando il P.I. non abbia provveduto a tale adeguamento, nel caso di corridoi ecologici costituiti da corsi d'acqua (fiumi, scoli consortili, canali, fossi o capofossi) all'esterno delle aree urbanizzate non sono consentite nuove edificazioni per una profondità, misurata dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale o della riva, di ml 50 per i fiumi e di ml 10 per le altre tipologie di corsi d'acqua.

- di modificare l'art. 17 come segue:

“Art. 17 Fragilità paesaggistico-ambientali

Il P.A.T., nella Tavola 3, individua gli elementi del territorio che si intendono valorizzare e/o riqualificare e che d'altra parte rappresentano momenti di particolare fragilità sotto il profilo paesaggistico e ambientale; questi in particolare sono:

1. la laguna
2. gli arenili
3. i corsi d'acqua
4. le aree umide minori
5. le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna
6. gli stabilimenti a rischio rilevante
7. i siti inquinati di interesse nazionale

Il P.I. prevede interventi atti a salvaguardare gli ambiti così individuati prevedendo adeguate modalità di attuazione che possono contemplare anche l'utilizzazione di crediti edilizi e altre forme compensative. Il P.I. completa l'individuazione di questi elementi di fragilità e ne definisce le norme di tutela, di valorizzazione e riqualificazione di dettaglio nel rispetto degli indirizzi e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità evidenziati dal P.A.T..

Il territorio della terraferma è caratterizzato dalla presenza di diversi corsi d'acqua che il P.A.T. individua e valorizza come elementi costitutivi della struttura del territorio.

Il P.I. ha il compito di delimitare le aree di protezione tra gli elementi al fine di evitarne l'alterazione e ove possibile individuare interventi tesi al recupero della loro naturalità ove questa avesse subito modifiche nel tempo.

Il P.I. inoltre deve valorizzare anche quei tratti dei corsi d'acqua interni al tessuto urbano della terraferma, recuperando ove possibile le parti attualmente tombate, anche al fine di rendere riconoscibili importanti elementi della morfologia urbana e costituire possibili percorsi pubblici alternativi all'attuale struttura viaria (percorsi pedonali, spazi di relazione, piste ciclabili, ecc.)

Prescrizioni



Per i piani, i progetti e gli interventi di trasformazione del territorio deve essere rispettata la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.”

- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (come ad esempio P.I., P.U.A. e programmi complessi), i progetti e gli interventi con riferimento alle seguenti Norme di Piano: articoli 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 50 e 51;
- che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:
 - o la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.
 - o l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - o la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- di pianificare e progettare la gestione degli scarichi degli ambiti di nuova realizzazione compatibilmente con l'esigenza di mantenere e migliorare la qualità delle acque dei corpi idrici riferibili al sito
- che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 4 Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 5 Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.



- 6 In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 15 pagine